



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria
per il personale dell'Istituto

(CIG: 71229658A9)

SCHEMA DI CONTRATTO



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da.....

E

.....(di seguito "Cassa"), con sede legale in, codice fiscale rappresentata da.....in qualità di....., regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto per il periodo 1.1.2018 – 30.6.2021 (CIG 71229658A9);
- b. la Cassa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del
- c. la Cassa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. la Cassa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. la Cassa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 13 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Capitolato tecnico, Disciplinare di gara, Schema di Contratto, Offerta tecnica, Offerta economica e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle Offerte tecnica ed economica presentata alla Cassa.

Art. 3

Durata

1. Il presente Contratto avrà validità di tre anni e sei mesi con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2018 e termine alle ore 24:00 del 30 giugno 2021. Tali date, costituiscono, rispettivamente, anche l'inizio e il termine delle coperture previste dal Capitolato Tecnico.

Art. 4

Avvio delle attività contrattuali

1. La Cassa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di decorrenza indicata all'articolo 3, ferma restando l'attivazione delle coperture dalla suddetta data.
2. La Cassa prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 5

Oneri specifici a carico della Cassa

1. Per tutta la durata del Contratto, la Cassa, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico;
 - predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
 - comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto.
2. Sono a carico della Cassa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 16 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
 3. La Cassa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato.

Art.6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. La Cassa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
 - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cassa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.16. La Cassa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. La Cassa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. La Cassa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 7

Obblighi della Cassa nei confronti del proprio personale

1. La Cassa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. La Cassa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

3. La Cassa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. La Cassa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'IVASS, previa comunicazione alla Cassa delle inadempienze segnalate dall'Istituto competente, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 10% dell'importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che la Cassa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l'Istituto competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. La Cassa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. La Cassa solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

Art. 8

Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. La Cassa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
 - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. La Cassa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. La Cassa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate
4. La Cassa è tenuta al rispetto degli obblighi di cui al d. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di Protezione dei dati personali" e in particolare: degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e seguenti del codice medesimo, nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite dall'Istituto.

Art.9

Responsabile del Servizio

1. Il "Responsabile del Servizio", designato dalla Cassa, oltre ai compiti espressamente previsti dal Capitolato Tecnico, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 10 Responsabilità

1. La Cassa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 11 Brevetti e diritti d'autore

1. La Cassa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, la Cassa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che la Cassa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 12 Penali

1. La Cassa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - a. fino a euro 20.000,00 (ventimila euro) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente Contratto;
 - b. fino a euro 5.000,00 (cinquemila euro), per ciascun mese in cui si è verificata l'inadempienza, in caso di riduzione di oltre il 10% del numero delle strutture sanitarie convenzionate rispetto a quelle dichiarate nell'Offerta tecnica;
 - c. fino a euro 500,00 (cinquecento euro) in caso di malfunzionamento dell'infrastruttura *web* per l'erogazione dei servizi agli assistiti, per ciascun giorno in cui si è verificata l'inadempienza;



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

- d. fino a euro 300,00 (trecento euro) in caso di ritardo ingiustificato nel rimborso delle spese sostenute dagli assistiti, per ciascun rimborso effettuato in ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà alla Cassa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC.
 3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo alla Cassa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dalla Cassa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera la Cassa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
 5. L'Istituto potrà applicare alla Cassa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 13 Cauzione

1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, s'intende prestata dalla Cassa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Cassa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso la Cassa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempienza, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 14 Controlli dell'Istituto

1. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte della Cassa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine la Cassa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 15 Verifiche di conformità



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara determinerà l'esito negativo delle verifiche.
2. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali previste dall'art. 12. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cassa mediante PEC.
3. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
4. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inadatta alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
5. Il positivo esito delle verifiche non esonera la Cassa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.

Art. 16 **Importo contrattuale**

1. Per i servizi oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà alla Cassa l'importo complessivo presunto annuale di Euro XXXXXX.XXXXX,00, comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato tecnico
2. I contributi unitari annuali, a carico dell'Istituto, relativi alla copertura dei titolari e del relativo nucleo familiare, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al%, sono fissati come segue:
 - euro (contributo annuo unitario per il personale in servizio e i Direttori in quiescenza);
 - euro (contributo annuo unitario per gli Specialisti, gli Esperti e gli Operativi in quiescenza)
3. I contributi pro- capite annuali relativi alla estensioni facoltative, a carico diretto degli interessati, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al%, sono fissati come segue:

RIF.	DESCRIZIONE	CONTRIBUTO ANNUALE (euro)
<i>Estensioni per dipendenti in servizio e per il personale in quiescenza con profilo di direttore alla data del 1 gennaio 2018</i>		
A.1	estensione delle coperture per il coniuge non a carico o convivente more uxorio (con reddito superiore a quello previsto dall'art.12 del D.P.R. 917/1986) con tutte le altre previste dal capitolato, nell'ambito del massimale previsto per il nucleo.
A.2	estensione della copertura per ricoveri di cui al paragrafo 10 del Capitolato, per i figli non a carico purché conviventi, nell'ambito del massimale previsto per il nucleo.
A.3	estensione delle coperture per i figli conviventi non a carico con tutte quelle previste dal capitolato, nell'ambito del massimale previsto per il nucleo.
<i>Estensione per il personale inquadrato nei profili di specialista ed esperto e nell'Area operativa che andrà in quiescenza dalla data del 1° gennaio 2018, ovvero che gode, a tale data, della copertura a carico dell'Istituto</i>		



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

B.1	estensione delle coperture con tutte le altre previste per i dipendenti in servizio
Estensione per i dipendenti in quiescenza per i quali cesserà la copertura assistenziale nel periodo di vigenza del contratto		
C.1	estensione della copertura prevista al paragrafo 16 del Capitolato dopo i tre anni a carico dell'Istituto.

4. Il predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
5. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dalla Cassa.
6. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Cassa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. La Cassa assicura che i prezzi offerti nel presente Contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per servizi analoghi per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
8. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta presentata dalla Cassa ed in eventuali successivi accordi tra le parti.

Art. 17 **Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo annuale, determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 16, verrà effettuato nei termini e secondo le modalità previste dal Capitolato.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016;
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. La Cassa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 18 **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico della Cassa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. La parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 19

Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Contratto in quanto non dichiarato dalla Cassa in sede di offerta.

Oppure

1. La Cassa, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
.....
2. La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dall'Istituto a condizione che:
 - la Cassa, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare;
 - il subappalto delle prestazioni non superi complessivamente il 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del citato art. 105 del d. lgs. n. 50/2016;
 - la Cassa, provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
 - il subappaltatore sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del d. lgs. n. 81/2008);
 - la Cassa pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
 - la Cassa, produca la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Cassa, che è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto;
4. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016.
5. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in caso di subappalto, le disposizioni di cui all'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
7. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno

Art. 20

Risoluzione



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

1. In caso d'inadempimento della Cassa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno della Cassa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi mediante PEC.

Art. 21 **Recesso**

1. L'Istituto ha diritto, senza necessità di motivazione alcuna, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Cassa mediante PEC.
2. Restano salve le ipotesi di recesso espressamente previste dal presente Contratto.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Cassa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.
3. In caso di recesso dell'Istituto, la Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. La Cassa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 22 **Recesso per giusta causa**

1. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

Art. 23 **Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 24 **Trattamento dei dati personali**



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell'art. 7 del citato Codice ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L'Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da un'inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. L'Istituto, con riferimento ai dati di cui è titolare, nomina la Cassa Responsabile del trattamento effettuato dai dipendenti della stessa nell'esecuzione del presente Contratto. Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi e secondo le modalità di cui al d. lgs. n. 196/2003. La Cassa dovrà incaricare ai sensi dell'art. 30 del citato d. lgs. n. 196/2003 il personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto, provvedendo a trasmettere gli atti di incarico all'Istituto, al più presto e comunque prima dell'inizio dell'attività di ciascuno.

PER L'IVASS

Firmato digitalmente da

.....

PER LA CASSA

Firmato digitalmente da

.....



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza
sanitaria per il personale dell'Istituto
CIG 71229658A9

Dichiarazione della Cassa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, dichiara per conto della Cassa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- Articolo 1;
- Articolo 2;
- Articolo 3;
- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 6;
- Articolo 7;
- Articolo 8;
- Articolo 9;
- Articolo 10;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 13;
- Articolo 14;
- Articolo 15;
- Articolo 16;
- Articolo 17;
- Articolo 18;
- Articolo 19;
- Articolo 20;
- Articolo 21;
- Articolo 22;
- Articolo 23.

PER LA CASSA

Firmato digitalmente da

.....